

**Sentenza:** n. 367 del 7 novembre 2007

**Materia:** tutela del paesaggio

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articoli 76 Cost., 77 Cost., 97 Cost., 114 Cost., 117, terzo comma Cost., 118 Cost., 119 Cost., 120 Cost.

**Ricorrente:** Regioni Toscana, Calabria e Piemonte

**Oggetto:** articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio).

**Esito:** infondatezza e inammissibilità delle questioni sollevate

**Estensore nota:** Caterina Orione

Le Regioni Toscana, Calabria e Piemonte sollevano la questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio introdotte dal decreto legislativo 157/2006. Le ricorrenti, pur avendo in parte diversificato la scelta delle disposizioni impugnate, ritengono queste lesive delle prerogative regionali in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali costituzionalmente garantite e riconosciute dal Codice dei beni culturali e del paesaggio previgente, nonché adottate in violazione dei principi, dei criteri direttivi e dell'iter procedurale di cui all'articolo 10, comma 4 della legge 137/2006 ed altresì in dispregio del principio di leale collaborazione, specie per quanto attiene l'esercizio del potere sostitutivo. Le disposizioni impugnate non si limiterebbero ad essere integrative e correttive del decreto legislativo 42/2004, così come prescritto dalla norma violata, ma apporterebbero ad esso significative modificazioni tali da rendere riduttivo e limitato il ruolo delle regioni nelle materie di cui sopra nei confronti dello Stato di cui si evidenzia di converso un ruolo sempre più incisivo e pervasivo.

La Corte preliminarmente dichiara inammissibile il ricorso della Regione Calabria, che aveva impugnato gli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 27, 28, 29 del decreto legislativo 157/2006, in quanto le disposizioni erano state individuate dalla sola difesa tecnica della regione che aveva di fatto sostituito l'organo politico, poiché la delibera della Giunta regionale autorizzatoria al ricorso era limitata ad una generica indicazione di *settori od oggetti di disciplina* del corpus normativo ritenuto lesivo.

Sempre preliminarmente la Corte dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di costituzionalità dell'articolo 13, sostitutivo dell'articolo 143 (*Piano paesaggistico*) e dell'articolo 16, sostitutivo dell'articolo 146 (*Autorizzazione*), sollevata dalla Regione Toscana, in quanto successivamente al deposito del ricorso, la stessa e lo Stato hanno raggiunto un'intesa sul piano paesaggistico.

La violazione dell'articolo 76 della Costituzione per eccesso di delega è invocata sia dalla Regione Toscana per l'articolo 12, sostitutivo dell'articolo 142 (*Aree tutelate per legge*), per l'articolo 25, modificativo dell'articolo 157 (*Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente*), per l'articolo 26, sostitutivo dell'articolo 159 (*Procedimento di autorizzazione in via transitoria*), sia dalla Regione Piemonte, che oltre all'articolo 12, ha impugnato l'articolo 1, modificativo dell'articolo 5 (*Cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimoni culturale*), l'articolo 5, sostitutivo dell'articolo 135 (*Pianificazione paesaggistica*), l'articolo 8, sostitutivo dell'articolo 138 (*Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico*), l'articolo 10, sostitutivo dell'articolo 140 (*Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza*), l'articolo 11, sostitutivo dell'articolo 141 (*Provvedimenti ministeriali*), l'articolo 13, sostitutivo dell'articolo 143 (*Piano paesaggistico*), l'articolo 16, sostitutivo dell'articolo 146 (*Autorizzazione*) e l'articolo 24, sostitutivo dell'articolo 156 (*Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici*).

La Corte dichiara infondata la questione prospettata dalla sola Regione Piemonte per ciò che attiene la violazione dell'articolo 76 della Costituzione sotto il profilo procedurale, in quanto l'iter seguito per l'adozione del decreto legislativo 157/2006 non è stato difforme da quello seguito per il decreto legislativo 42/2004, come sostenuto dalla ricorrente che denuncia nel caso di specie l'assenza di un confronto Stato e regioni, bensì "*sentita la Conferenza unificata*", secondo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 3 della legge 137/2002

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in relazione al fatto che "*i decreti correttivi ed integrativi devono avere lo stesso oggetto del decreto originario e seguire gli stessi criteri e principi direttivi ai quali quest'ultimo si è ispirato*", e che quindi, qualora si ritenga violato l'articolo 76 della Costituzione per eccesso di delega, si debba ineludibilmente individuare i criteri ed i principi violati, ritiene non sufficiente per accogliere la questione di illegittimità, la lamentata innovatività in senso riduttivo delle attribuzioni regionali, in quanto la motivazione a sostegno è carente di individuazione *in modo puntuale e argomentato* di quei principi e criteri che si assumono violati e pertanto dichiara inammissibili le questioni sollevate in relazione agli articoli di cui sopra per genericità della prospettazione.

Con la stessa valenza di genericità e conseguente inammissibilità, sono valutate dalla Corte le questioni di costituzionalità, prospettate dalla

Regione Piemonte, degli articoli 1, 5, 8, 10 e 12 in relazione ai parametri costituiti dagli articoli 97, 117, 118, e 120 della Costituzione, in quanto le doglianze, anche in questo caso, sono rivolte più all'impianto generale della disciplina contestata, senza che vi si sia una corretta correlazione tra la disposizione ed il parametro evocato.

Non fondata, la Corte ritiene la questione di costituzionalità sollevata dalla Regione Toscana in ordine all'articolo 12, sostitutivo dell'articolo 142 (*Aree tutelate per legge*), per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione. L'illimitata vigenza del vincolo paesaggistico reintrodotta con la tipologia dei beni paesaggistici previsti dalla legge "Galasso", in particolare per quanto concerne il comma 3 dell'articolo 142, non contrasta con le competenze regionali in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali.

La disciplina impugnata è conforme alla tutela del paesaggio così come si deve intendere il precetto dell'articolo 9 della Costituzione che assume il paesaggio, quale aspetto del territorio compenetrato di contenuti essenziali e concreti a carattere ambientale e culturale, quale valore primario ed assoluto, di competenza esclusiva dello Stato. L'insuscettibilità di subordinare la tutela ambientale e paesaggistica, che ha per oggetto un bene composito quale il territorio, costituisce un limite "alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali". Lo Stato, a cui spetta in via esclusiva la tutela del paesaggio, e le Regioni che hanno competenza concorrente per ciò che attiene il governo del territorio, trovano, così come dispone l'articolo 118 della Costituzione, nella legge statale (cfr. articolo 13, sostitutivo dell'articolo 143 (*Piano paesaggistico*)) forme di coordinamento e di intesa per consentire che la tutela possa trovare realizzazione attraverso i piani regionali, paesaggistici e ambientali, in cui sono stati individuati i beni.

Non fondata viene ritenuta altresì la questione relativa all'articolo 25, modificativo dell'articolo 157 (*Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente*), disposizione anch'essa impugnata dalla Regione Toscana per violazione degli stessi parametri costituzionali invocati per l'articolo 12, poiché vincolo paesaggistico dettato dalla legge 431/1985 e reintrodotta dal decreto legislativo 157/2006, è legittimo, in quanto conseguente applicazione delle modifiche introdotte dalla normativa in materia di tutela del paesaggio, emanata dallo Stato in forza della sua competenza esclusiva.

Anche l'articolo 26, sostitutivo dell'articolo 159 (*Procedimento di autorizzazione in via transitoria*), impugnato sempre dalla Regione Toscana e sempre per violazione dei parametri costituzionali di cui sopra, viene ritenuto legittimo e quindi la questione infondata, in quanto il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della

Soprintendenza non avviene per motivi di merito, così come lamentato dalla ricorrente con tutte le conseguenze del caso di un surrettizio accentramento autoritativo, bensì come un controllo di mera legittimità.

Infondate, dichiara la Corte sono anche le questioni di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 120 della Costituzione, sollevate dalla Regione Piemonte per gli articoli 11, sostitutivo dell'articolo 141 (*Provvedimenti ministeriali*), 13, sostitutivo dell'articolo 143 (*Piano paesaggistico*), 16, sostitutivo dell'articolo 146 (*Autorizzazione*) e 24, sostitutivo dell'articolo 156 (*Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici*), che secondo le argomentazioni di parte ricorrente costituirebbero, nelle parti in cui previsto, espressione di un vessatorio potere sostitutivo statale, da esercitarsi automaticamente allo scadere di termini assai stretti per l'esercizio delle funzioni regionali, in quanto l'esercizio del potere sostitutivo al di là di come viene disciplinato "*implica in ogni caso il rispetto delle garanzie procedurali improntate al principio di leale collaborazione*".